

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

43.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Serafini ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309)	9
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926);		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	9, 10
Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245);		Soave Sergio	10
Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510)	3	Disegno di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 8, 9	Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo (4322)	10
Buonocore Vincenzo	8	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	10
Mattioli Gianni Francesco	4	Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	14
Portatadino Costante, <i>Relatore</i>	3, 4	Amalfitano Domenico, <i>Relatore</i>	10
Soave Sergio	8, 9	Covatta Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	14
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Soave Sergio	14
Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104);			

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,45.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Ricordo che nella seduta del 12 gennaio 1989 la Commissione, accogliendo la proposta del relatore, aveva deliberato la costituzione di un Comitato ristretto.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il Comitato ristretto, anche grazie alla collaborazione dei colleghi, ha elaborato un testo unificato del disegno e delle proposte di legge in discussione, che modifica i primi tre articoli del disegno di legge. Desidero precisare che, non essendosi registrato il consenso unanime dei componenti il Comitato sugli articoli, l'attuale proposta costituisce una scelta obbligata rispetto alle diverse posizioni dei gruppi parlamentari.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte all'articolo 1, vorrei precisare che il corso per il titolo accademico di dottore di ricerca consiste nello svolgimento presso un dipartimento di cicli di lezioni, seminari e programmi di ricerca, in modo che la frequenza non si esaurisca semplicemente in un lavoro individuale, ma comporti una più esplicita partecipazione del dipartimento stesso, che vi contribuisce direttamente attraverso la funzione dei docenti.

In base alla riformulazione del comma 6 del medesimo articolo, il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca presso altre università, pubbliche e private, italiane e straniere, per evitare che la totalità o gran parte del corso di dottorato si svolga liberamente in altri centri universitari.

All'articolo 2, riguardante l'istituzione dei corsi, sono state apportate modifiche sostanziali; a mio avviso, esso costituisce il fulcro della legge: la scelta compiuta, che tra l'altro conferma quella contenuta nel testo originario, è quella di attribuire allo statuto dell'università il compito di definire la natura del corso di dottorato. L'introduzione di tale modifica innova la precedente disciplina, perché prevede la possibilità di creare ulteriori rapporti con le varie sedi universitarie, attribuendo la responsabilità dell'attivazione di tali iniziative al dipartimento. Ricordo ai colleghi che si è svolta una lunga discussione in merito all'opportunità di attribuire all'autonomia statutaria anche la composizione del collegio dei docenti, il cui compito è quello di coordinare l'attività formativa e di ricerca del corso di dottorato.

I rapporti tra università e ministero, che si prefiggono la migliore composizione degli interessi, sono regolati in modo da attribuire allo statuto di ciascuna università la definizione dei criteri e delle procedure per l'attivazione dei corsi ed al ministero la fissazione del numero complessivo dei posti attivabili per ciascun corso. L'articolo 2, infatti, definisce le modalità per individuare il fabbisogno delle grandi aree disciplinari nell'ambito delle quali si prevede l'istituzione dei corsi di dottorato, cui provvede il ministro per l'università, sentito il consiglio universitario nazionale. A tal fine, le università comunicano al ministro il programma dei corsi che intendono attivare, ritenendosi confermati quelli dell'anno precedente.

La discussione sull'articolo 3, riguardante le borse di studio, è stata particolarmente approfondita e si è conclusa con la conferma del testo originario. Il ministro dell'università, di concerto con quello del tesoro, sentito il consiglio universitario nazionale, con proprio decreto determina le misure minime delle borse, i limiti e la natura del reddito personale per poterne usufruire. Il testo che proponiamo esclude che l'importo sia stabilito con legge, perché vogliamo evitare il frequente ricorso allo strumento legislativo. Il successivo comma 4 stabilisce che la misura minima della borsa di studio può essere annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita (si tratta di un'eventualità, non di un obbligo) con decreto del ministro dell'università, adottato di concerto con quello del tesoro.

Abbiamo inoltre introdotto alcune norme per quanto riguarda i dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di congedo straordinario già vigenti.

Per quanto riguarda il titolo di dottore di ricerca, il testo elaborato dal Comitato ristretto ne prevede la validità ai fini dei concorsi universitari, fermo restando che lo stesso, non avendo valore legale, non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici. La proposta condivisa dalla maggioranza del Comitato è stata di

attribuire una valutabilità specifica a tale titolo per i concorsi universitari, mentre per quelli pubblici non si è ritenuto di riconoscere uguale obbligo. Tuttavia, l'ente che ha bandito il concorso potrà valutare, caso per caso, la validità del titolo di dottore di ricerca. In altri termini, si è teso ad evitare che l'obbligo della valutabilità di esso nei concorsi pubblici introducesse di soppiatto e surrettiziamente una forma di valore legale, che equivarrebbe alla effettiva spendibilità del titolo in questione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Mi sembra, onorevole Portatadino, che lei stia appunto escludendo la validità legale del titolo di dottore di ricerca.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Se rendessimo obbligatoria la sua validità otterremmo lo stesso risultato, cioè di attribuire al titolo valore legale. A mio avviso, per i concorsi pubblici non universitari dovrebbe ammettersi la possibilità di una specifica valutazione; d'altra parte sarebbe impossibile escluderla totalmente, pur essendo opportuno non renderla obbligatoria come invece avviene per i concorsi universitari. Il testo dell'articolo 4, analogamente a quello proposto dal Governo, mantiene tale differenza e non accoglie la proposta di estendere anche ai concorsi pubblici la valutabilità del titolo di dottore di ricerca.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Dov'è la differenziazione per quanto riguarda l'ordinamento universitario?

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. È nel comma 1 dell'articolo 4. Un altro punto di contrasto è relativo al numero dei componenti il collegio docenti, che il testo del disegno di legge, che abbiamo ritenuto di mantenere, fissa in tre membri: di fronte a diverse richieste di aumento abbiamo ritenuto di stabilire un numero minimo di tre membri, ferma restando la possibilità di indicare un numero evidentemente anche maggiore negli statuti universitari.

Negli articoli successivi, non vi sono particolari altri punti di notevole variazione rispetto al testo, quindi ritengo che

la discussione possa essere affrontata abbastanza rapidamente. So che saranno presentate da parte dei colleghi proposte di emendamenti. Vorrei suggerire alla presidenza di stabilire un tempo congruo per la presentazione degli stessi, in modo tale che la discussione possa concludersi il più rapidamente possibile e il nuovo testo possa essere inviato alle Commissioni di competenza per i pareri prima della sessione di bilancio.

Do, pertanto, lettura del testo elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

(Dottorato di ricerca).

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nello svolgimento presso un dipartimento di cicli di lezioni e seminari e di un programma di ricerca e si conclude con una dissertazione finale scritta o con lavori grafici su un argomento scelto anche su proposta del candidato, nonché con una prova conclusiva consistente in una esposizione dei risultati conseguiti.

3. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato a chi abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico.

4. Il corso deve avere una durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni accademici. Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre e superiori a quindici, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dal comma 1 dell'articolo 3.

5. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso, e comunque non oltre il successivo anno accademico, qualora il consiglio di corso ritenga che sussistano apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca, ferma restando la cessazione del godimento della borsa di studio di cui all'articolo 3.

6. Il collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca presso altre università e organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali.

ART. 2.

(Istituzione dei corsi).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali devono attivarsi i corsi di dottorato, sulla base della relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tenuto conto del piano pluriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Lo statuto di ciascuna università definisce e disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, dovendosi intendere confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, corredando la richiesta con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio universitario nazionale, fissa il numero complessivo dei posti attivabili di dottorato di ricerca per ciascuna area e per ciascun corso in un quadro di temperamento delle richieste inoltrate dalle università,

delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e delle disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca.

5. Le università, con decreto del Rettore, avuta comunicazione del decreto di cui al comma 4, attivano i relativi corsi di dottorato nel numero dei posti dallo stesso previsti ed emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

ART. 3.

(Borse di studio).

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi e alla corresponsione delle borse di cui al comma 2, anche mediante convenzioni con enti pubblici di ricerca e imprese pubbliche e private.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinate le misure minime delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle borse di studio si deve tener conto anche di tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento delle attività che il dottorato deve svolgere.

4. La misura minima della borsa di studio e i limiti di reddito di cui al comma 2 possono essere annualmente adeguati alle variazioni del costo della vita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non può in nessun caso fruirne una seconda volta per lo stesso titolo.

6. Per le borse di studio continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio continuano ad appli-

carsi le disposizioni in materia di congedo straordinario di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

8. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

ART. 4.

(Titolo di dottore di ricerca).

1. Il titolo di dottore di ricerca non costituisce requisito di ammissione agli impieghi pubblici e per l'accesso ai concorsi di professore e di ricercatore universitario ovvero al profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca. Esso deve essere valutato con specifico punteggio tra i titoli scientifici nei predetti concorsi e costituisce, a parità di merito, titolo preferenziale.

2. Ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3. Per il riconoscimento e l'equipollenza di titoli di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e alle leggi 18 giugno 1986, n. 308, e 11 luglio 1986, n. 352.

ART. 5.

(Collegio dei docenti).

1. Il collegio dei docenti non può essere costituito da un numero di componenti inferiori a tre. Possono essere chiamati a farne parte, oltre ai professori universitari di ruolo, anche ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio può anche far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che hanno stipulato le convenzioni ai sensi dell'articolo 3.

2. La presidenza del Collegio è in ogni caso riservata ad un professore ordinario, anche se a tempo definito.

3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

ART. 6.

(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca).

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono essere impegnati in attività didattiche. Non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

3. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo 19, della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 7.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 4 dell'articolo 2.

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa di attuazione dei principi di autonomia delle università, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, per la determinazione della quota parte dell'apposito stanziamento di bilancio da destinare alla concessione di borse di studio da attribuire agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e dell'importo di ciascuna borsa, da porre a carico del bilancio dello Stato.

Detto importo può essere integrato a valere sulle disponibilità dei bilanci delle università derivanti dal comma 1 dell'articolo 3.

2. La predetta quota di stanziamento destinata alle borse di studio per il dottorato di ricerca è ripartita fra le università con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2.

3. Nel rispetto dei limiti massimi fissati dallo stesso decreto di cui al comma 2, le università possono attivare ulteriori posti, con le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, che devono prevedere l'intero finanziamento della borsa per tutta la durata del corso di dottorato. Le relative richieste devono essere formulate contestualmente alla richiesta di attivazione del corso di dottorato cui si riferiscono.

4. In attesa dell'adozione da parte dell'università dei previsti adempimenti, restano ferme le vigenti norme per l'attivazione dei corsi di dottorato relativi al quarto e quinto ciclo.

5. Con l'entrata in vigore della presente legge, il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dall'università sede amministrativa del corso e, in attesa delle previste modifiche statutarie, la Commissione per il rilascio del titolo è costituita dal Collegio dei docenti del corso.

ART. 9.

(Norma abrogativa).

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dei primi quattro commi dell'articolo 74 e delle disposizioni richiamate nel regime transitorio previsto dall'articolo 8, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

PRESIDENTE. Mi pare che vi sia stata un'interruzione diretta a chiarire il valore legale del titolo di dottore di ricerca ai fini dei requisiti all'ammissione dei pubblici concorsi. La questione è definita dall'articolo 4 del testo.

Il problema è di valutare se debba trattarsi di un titolo per l'ammissione al concorso, ma la risposta è negativa nel senso che a tale scopo viene richiesto il titolo di scuola media inferiore o superiore oppure la laurea, mentre gli altri elementi sono soggetti a valutazione discrezionale. Sotto questo profilo è stato creato un titolo che è presente solo nell'ordinamento didattico universitario: nell'ordinamento scolastico attuale non vi è un titolo intermedio tra diploma di scuola media superiore e laurea.

VINCENZO BUONOCORE. Questa non è materia che rientri nella competenza della nostra Commissione. L'ordinamento, anzi, la determinazione dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici non può essere stabilita da una legge a carattere generale, perché il bando del concorso costituisce la legge del concorso. Allora è addirittura superfluo, come ho già detto in precedenza, stabilire che il dottorato di ricerca non costituisce titolo di ammissione negli impieghi: è un'affermazione ultronea e senza alcun senso. La situazione sarebbe diversa, qualora si stabilisse che « non può costituire titolo », ma in tal caso si tratterebbe di una materia indisponibile da parte della nostra Commissione, perché l'ordinamento dei concorsi appartiene alle singole aree, ai singoli comparti o al Ministero di grazia e giustizia, che ha una supervisione.

PRESIDENTE. Sul testo del Comitato ristretto saranno richiesti i previsti pareri, vincolanti ai fini del prosieguo dell'esame. Al fine di accelerare i nostri lavori, potremmo stabilire di porre un termine ravvicinato (ad esempio entro la giornata), per la presentazione di emendamenti.

SERGIO SOAVE. Mi domando se non sia opportuno richiedere i pareri prima del voto finale del provvedimento.

PRESIDENTE. Abbiamo acquisito i prescritti pareri sul testo originario e, poiché siamo in sede legislativa, in base

all'articolo 93 del regolamento dobbiamo obbligatoriamente richiedere i pareri sul nuovo testo.

SERGIO SOAVE. Non abbiamo problemi a procedere nel modo indicato dal presidente, nel senso che entro la giornata possiamo presentare i nostri emendamenti, salva la possibilità di presentarne altri prima delle scadenze formali. Ad esempio, potremmo procedere alla presentazione di altri emendamenti, alla ripresa dell'esame, qualora la riflessione si prolungasse oltre la settimana in corso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di trasmettere il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto alle Commissioni competenti perché esprimano i prescritti pareri.

(Così rimane stabilito).

Invito pertanto i gruppi ad una sollecita presentazione degli emendamenti e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3104); e della proposta di legge Serafini ed altri: Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena (3309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Serafini ed altri: « Nuovo ordinamento della scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ».

Nella mia veste di relatore riferirò sui provvedimenti al nostro esame, informando i colleghi che il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato il quale, rispetto a quello del disegno di legge, introduce modifiche che tuttavia non provocheranno ritardi nell'ulteriore iter procedurale.

Il provvedimento che esaminiamo è formato soltanto di tre articoli, il primo dei quali stabilisce che la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena assume la denominazione di università, perseguendo la finalità di far conoscere la lingua e la cultura italiana.

L'articolo 2 prevede che, nella prima fase di applicazione della legge, i posti di professore universitario in base all'allegata tabella A possono essere ricoperti per trasferimento, anche derogando al limite temporale di servizio prestato, secondo quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

L'articolo 3, infine, detta norme transitorie, prevedendo che l'emanazione del nuovo statuto dell'università per stranieri sia conforme alla legge n. 168 del 1989. Spetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto relativo alla composizione del consiglio. Infatti, il comma 2 dell'articolo 3 si è reso necessario, non essendo previsto nel disegno di legge del Governo, perché nel frattempo è stato istituito il nuovo Ministero dell'università.

Propongo pertanto che la Commissione acquisisca il seguente testo unificato del Comitato ristretto:

ART. 1.

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, assume la denominazione di Università per stranieri di Siena.

2. L'Università per stranieri persegue la finalità di far conoscere la lingua e la cultura italiana.

3. Ad essa sono assegnati i posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore indicati nella allegata tabella A.

4. I predetti posti relativi ai professori ed ai ricercatori sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2.

1. In prima applicazione della presente legge, i posti di professore universitario di cui alla allegata tabella A possono essere ricoperti per trasferimento, anche in deroga al limite temporale di servizio prestato previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Per la composizione del collegio, al quale spetta l'approvazione dello statuto, si applica il disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo 16. Il relativo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 1).

DOTAZIONE ORGANICA	
	Posti
Professore straordinario e ordinario .	6
Professore associato	6
Ricercatore	12

SERGIO SOAVE. Condivido, signor presidente, la sua proposta dal momento che il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ha tenuto conto della difficile integrazione tra due proposte diverse; auspico, tuttavia, che nel prosieguo della discussione possa essere migliorato e pensiamo di contribuirvi, dopo un'ulteriore pausa di riflessione, attraverso la presentazione di proposte emendative.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di trasmettere il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto alle Commissioni competenti, perché esprimano i prescritti pareri.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo (4322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo ».

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Signor presidente, con il disegno di legge riguardante interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali si pone una esigenza certamente immediata, anche in funzione di quella che è la scadenza dell'Atto Unico europeo. Esso rappresenta la sintesi del dibattito avvenuto anche all'interno di quest'aula nelle varie audizioni, svolte nell'ambito della recente indagine, ma anche nei dibattiti riguardanti il bilancio e l'ultimo assestamento.

L'argomento è stato oggetto di una considerazione abbastanza matura: non si può intervenire o continuare a intervenire se non in una visione complessiva di quello che è il patrimonio culturale. Credo che parlare di conoscenza del patrimonio culturale in certo qual modo significhi anche riferirsi ad una ulteriore riappropriazione dello stesso da parte della coscienza collettiva democratica. Il disegno di legge

si pone nell'ottica di affrontare con sistematicità un problema che rappresenta il presupposto per ogni piano di intervento particolareggiato, per quanto attiene sia al restauro, sia all'intervento strategico. Dalla conoscenza e dalla coscienza del proprio patrimonio e della situazione in cui si trova deriva un irrobustimento, anche ai fini di una ripresa di soggettività politica, di capacità di intervento, di chiarezza di mete, del discorso sempre agognato, in parte lamentato, della programmazione.

In primo luogo, nel disegno di legge, la cui efficacia è limitata ad un anno, si individua la necessità di una catalogazione sistematica dei beni culturali. Pur con tali limiti temporali, connessi alle disponibilità di somme e di risorse, il provvedimento è di una notevole importanza dal punto di vista dell'innovazione o della riconsiderazione delle metodologie di intervento.

Questa necessità di conoscenza dei beni culturali è alla base della tutela e della conservazione degli stessi; occorre, però, rilevare che l'azione fino ad oggi svolta dal ministero in questo settore ha dato risultati qualitativamente ottimi, ma non certamente ampi, complessivi, quantitativamente sufficienti.

Del resto, ogni qual volta noi abbiamo esaminato provvedimenti di finanziamento, le riserve formulate sono derivate sempre dalla impossibilità di un discorso, di un riferimento complessivo, nell'ambito del quale sarebbe stato logico finanziare interventi per singole opere.

Nel provvedimento si pone anche, proprio per quella che ne è la prospettiva e la finalità, il discorso della metodologia e quindi della programmazione, in un esplicito recupero delle notevoli competenze tecniche e scientifiche del ministero. Infatti, pur se viene previsto uno spazio in termini di riconosciuto intervento agli istituti, ciò è visto non in maniera alternativa, ma come presupposto alla organizzazione del ministero in termini di uffici centrali e di sedi periferiche. Nel provvedimento è sottolineato anche il discorso della caratterizzazione in termini tecnico-scientifici e quindi dell'atipicità del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Un aspetto importante è quello del ruolo dell'Istituto centrale per il catalogo, che deve concentrare i propri sforzi nella elaborazione di un tipo di schede-catalogo, che dovranno essere complete e scientificamente corrette, poiché saranno lo strumento attraverso il quale sarà portato avanti il discorso della catalogazione, in vista della necessità connessa all'apertura completa del mercato unico europeo e nel senso di incrementare l'attività di catalogazione, al fine di addivenire al più presto alla formazione di un catalogo generale che, sia pure in forme non sempre complete sul piano scientifico, tenda a individuare i beni culturali costituenti il patrimonio del paese.

Si tratta di un catalogo per sua natura « aperto » ed adeguato alle nuove impostazioni tecniche, che consente l'elaborazione di schede non più di tipo cartaceo, bensì magnetiche, quindi, idonee ad essere utilizzate in un processo di informatizzazione.

Un altro obiettivo importante del disegno di legge è l'elaborazione di una carta conoscitiva dei rischi dei beni culturali, strettamente connessa nelle finalità alla catalogazione. Ritengo, infatti, che pur essendo la carta dei rischi e la catalogazione collegate tra loro, la prima consenta conoscenze molto più approfondite ed ampie, perché tiene conto, per così dire, dello stato di salute del singolo monumento fino a quel momento. In altri termini, essa permette aggiornamenti continui sulle situazioni di rischio e l'esatta conoscenza dello stato di conservazione del nostro patrimonio storico-artistico. Infatti, l'adozione di tale carta non si limita ad accertare l'esistenza dei beni culturali, finalità peraltro già perseguita con la catalogazione, ma a documentare, in modo dinamico, la storia degli interventi operati. Essa viene elaborata in modo da poterla aggiornare alla situazione di rischio del nostro patrimonio architettonico, disponendo di una banca dati che periodicamente rileva gli interventi di conservazione eseguiti.

Il disegno di legge si propone la razionale utilizzazione dei risultati documentali e scientifici conseguenti all'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, denominati « giacimenti culturali ». Devo osservare che la maggiore attenzione verso la preparazione professionale e la capacità degli operatori, aspetti innovativi introdotti dalla legge che ho poc'anzi citato, non rientra tra gli obiettivi primari del provvedimento in discussione. Tuttavia, il programma di inventariazione, che dovrebbe consentire di giungere ad una catalogazione sistematica del complesso dei beni storico-artistici, e l'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile, attraverso cui individuare la vita del singolo bene, nell'ambito dell'intero patrimonio culturale, non possono trascurare l'importanza del contributo scientifico e professionale degli addetti al settore. Ai fini della realizzazione di tale programma, il ministero potrà pertanto avvalersi di personale competente, non potendo ricorrere, data l'insufficienza dell'organico, ai propri dipendenti; tali progetti sono necessari — ribadisco — per far fronte alla situazione di elevato rischio, anch'esso accertabile nella fase di redazione della carta conoscitiva.

Particolare attenzione, anche sotto il profilo economico, è riservata alle attività di conservazione ed inventariazione dei beni archivistici, nonché al restauro ed alla catalogazione del patrimonio librario, verso i quali, a mio avviso, dovrebbe essere prestato un interesse anche maggiore. Altrettanto significativo, ma di per sé non sufficiente, è il potenziamento delle attività di restauro e mi auguro che la proposta di legge, di cui io stesso sono stato promotore, riguardante l'insegnamento di tale attività da parte dell'Istituto centrale del restauro, possa essere approvata rapidamente.

Il disegno di legge prevede un programma di interventi urgenti inerenti le attività e i compiti degli istituti centrali del ministero, nonché dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, che il ministro per i beni culturali trasmette, tra l'altro, al CIPE per l'approvazione. Mi riferisco al-

l'articolo 2, sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo per rappresentare una mia perplessità, che non so se sarà condivisa anche dai colleghi. Tale articolo mi sembra, infatti, estraneo allo spirito della legge che, contemplando interventi urgenti di catalogazione dei beni culturali, non risponde ad un'esigenza di uguaglianza tra costi e benefici. In secondo luogo, senza per questo essere più « realista del re », non è conciliabile con la soggettività politica del ministero prevedere che tale programma sia poi inviato al CIPE per l'approvazione. Mi sia consentito nuovamente sottolineare che lo spirito del provvedimento non è quello di valutare tali interventi in termini di costi e benefici: anche ammettendo che questo tipo di analisi non sia del tutto estraneo alle operazioni di inventariazione, di restauro e di schedatura del patrimonio storico-artistico, esso risponde ad una logica diversa. Non si tratta di autarchia politica, ma di sani interventi sui beni culturali che, avendo una loro specificità economica, devono poter contare su un apparato amministrativo collegato, tra l'altro, con gli istituti centrali del ministero stesso.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BIANCA GELLI

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Mi sembra logico che da questo punto di vista debba essere individuata una forma di coordinamento (ciò deve avvenire nelle sedi collegiali del Governo) per quanto riguarda i programmi, la distribuzione delle risorse, le finalità complessive che esso si pone.

Credo però che, per quanto riguarda l'articolato, il dibattito debba essere rinviato ad un'ulteriore riflessione. In chiusura, vorrei suggerire l'opportunità di una riflessione un po' più articolata e la verifica delle possibilità per la Commissione di rendere concrete le valutazioni che ha sempre sostenute.

Da questo punto di vista, non posso non dare atto al Governo che finalmente ci troviamo all'inizio di una metodologia

sempre auspicata da questa Commissione, che parte da una conoscenza del patrimonio e che arriva a una ipotesi di strumentazione aperta alla programmazione. Vorrei semplicemente dire che in questa sede non mi pare improprio inserire qualche norma di revisione delle procedure di spesa, sia per quanto riguarda il discorso specifico del contenuto del disegno di legge, sia più in generale per superare le difficoltà della spesa del ministero in quanto tale.

Nel terminare la relazione introduttiva, mi auguro che possa essere avviata una riflessione più articolata, un esame più attento per quanto riguarda i singoli articoli, nonché un confronto più documentato per quanto si riferisce alla relazione tecnica del disegno di legge, che è provvisoria rispetto alla quantificazione dei costi.

Non so quali procedure la presidenza voglia mettere in atto. Certamente sarebbe necessario un momento di riflessione, che potrebbe avvenire attraverso la nomina di un Comitato ristretto.

Contemporaneamente al provvedimento al nostro esame sono iscritte all'ordine del giorno in sede referente altre proposte di legge di iniziativa parlamentare: ferme rimanendo le decisioni che saranno assunte in sede referente, non posso non sottolineare che tra le proposte di legge di cui sono relatore in sede referente vi è la n. 4217, che è abbastanza omogenea al disegno di legge in discussione e dovrebbe in un certo qual modo essere ad esso abbinata.

Per quanto riguarda le altre proposte di legge, mi risulta che il sottosegretario Covatta è perplesso perché esse non attengono alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali in quanto tali, ma prevedono interventi ben più ampi, investendo l'insieme dei problemi del settore, mentre la proposta di legge Seppia ed altri n. 4217, pur non essendo esaustiva, è strettamente attinente per materia al disegno di legge n. 4322.

Ciò premesso, consapevole dell'opportunità di una sollecita ed attenta partecipazione dei colleghi ad un ampio dibattito sul provvedimento in discussione, non mi

resta che auspicare una positiva conclusione di esso prima dell'approvazione della legge finanziaria per il 1990.

Tuttavia, vorrei sottolineare che non possiamo prescindere da esigenze contabili proprie del bilancio; pertanto, se non vogliamo lasciare inutilizzati 130 miliardi — mi auguro che lo stanziamento sia aumentato — dobbiamo lavorare compatibilmente con i ristretti tempi a nostra disposizione, altrimenti corriamo il rischio che questi fondi vadano in « economia » e ciò sarebbe in aperta contraddizione con le esigenze del settore e con quanto abbiamo sempre sostenuto. Dobbiamo, invece, tentare di recuperare i flussi economici già stanziati, dal momento che l'approvazione del provvedimento in discussione, richiedendo una capacità di spesa, inciderà in modo sostanziale sui contenuti della legge finanziaria.

A mio avviso, l'approvazione del disegno di legge darà un importante contributo di credibilità, in un certo senso dovuto da parte di questa Commissione, alla capacità del ministero di avviare rapporti internazionali sul tema dei beni culturali, soprattutto in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo.

Per quanto riguarda le altre proposte assegnate in sede referente, quella dell'onorevole Seppia ed altri n. 4217 è senza dubbio vertente su materia analoga al disegno di legge n. 4322. Al riguardo, vorrei ricordare che sono stato promotore della proposta di legge n. 3778, riguardante la disciplina dell'attività d'insegnamento del restauro da parte dell'Istituto centrale del restauro, che mi auguro sia presto assegnata alla competenza della nostra Commissione.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo condivide le valutazioni dell'onorevole Amalfitano, precisando tuttavia che la proposta di legge n. 4217 prevede interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990; per questo sarebbe preferibile abbinarla a provvedimenti contenenti spese poliennali, come la proposta di legge n. 137 dell'onorevole Nicolini ed altri, poi-

ché procedere ora all'abbinamento comporterebbe problemi nella identificazione della copertura finanziaria idonea.

Il Governo è, altresì, favorevole all'immediato esame della proposta di legge n. 3778 dell'onorevole Amalfitano ed altri, non appena sarà assegnata alla Commissione. In tal caso, si dovrebbe valutare l'opportunità, di tipo procedurale ed anche temporale, che essa sia abbinata al disegno di legge oggi in discussione, per la parte vertente sullo stesso argomento, stralciando quella residua. Pertanto il Governo intende, prima di decidere in merito, valutare tutte le conseguenze regolamentari derivanti da nuovi abbinamenti, qualora ciò dovesse impedire alla Commissione di proseguire l'esame. Pertanto, invito gli onorevoli deputati a non insistere su questo argomento, essendo il Governo interessato ad una rapida approvazione del disegno di legge n. 4322.

Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Nicolini ed altri, non sono in grado di fornire, al momento, risposte definitive.

SERGIO SOAVE. La proposta di legge n. 4331, riguardante un programma quadriennale di interventi per la inventariazione sistematica dei beni culturali, non è stata ancora assegnata alla nostra Commissione: poiché essa verte su materia identica alla proposta di legge Amalfitano ed altri, chiediamo fin d'ora che siano abbinate. A tale richiesta il Governo potrebbe obiettare che, trattandosi di un piano quadriennale, non vi sarebbe alcuna

ragione di procedere all'immediato abbinamento; tuttavia, a nome del gruppo comunista raccomando l'accoglimento di tale richiesta.

Inoltre, concordo con le perplessità manifestate dal relatore in merito alla proposta di legge Nicolini ed altri n. 137, poiché, riguardando un programma decennale, solo in parte è attinente al disegno di legge n. 4322, concernente invece interventi urgenti a favore dei beni culturali.

PRESIDENTE. Propongo la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore esame del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 19 dicembre 1989*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO